

ria dell'area in questione - è provveduto a revocare la succitata deliberazione n. 3132 della vincolata a zona M3 con destinazione a «servizi scolastici», solo parte dell'area precedentemente vincolata, a mq. 12.500 circa, come da planimetrie allegate alla stessa deliberazione numero 6227;

ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti avvenuta nelle forme di legge non è stata presentata alcuna osservazione;

considerato che la variante proposta appare ammissibile, e, quindi meritevole di approvazione, in quanto donca a risolvere il problema dell'edilizia scolastica nel quartiere «Trieste»;

visto il parere della Sezione urbanistica regionale con relazione 7 giugno 1973, n. 7048;

su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, assetto del territorio, programmazione economica, consorzi industriali e problemi della casa;

DELIBERA

all'unanimità, è approvata — ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni — la variante al Piano Regolatore Generale di Roma relativa alla destinazione ad edilizia scolastica di un'area sita nel quartiere «Trieste» ed adottata con deliberazione di Giunta municipale 2 ottobre 1971, n. 6227.

Il progetto viene vistato dall'Assessore all'Urbanistica in una relazione tecnica e in una planimetria in scala 10.000 e viene allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante.

La presente deliberazione sarà pubblicata, per estratto, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 8-1973, verbale 90/84.

DELIBERAZIONE 6 luglio 1973, n. 1000.

Legge 18 aprile 1962, n. 167 - Comune di Roma - approvazione del progetto n. 16/bis in variante al piano n. 16 delle zone destinate all'edilizia economica popolare nel territorio comunale di Roma - Località «La Rustica».

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 7 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

visto il D.M. 11 agosto 1964, n. 3266, con il quale è stato approvato il Piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del Comune di Roma;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 1037, data 23 ottobre 1969, con la quale il Comune di Roma ha adottato il progetto, denominato 16/bis, di variante al presente Piano di zona per il comprensorio indicato con il n. 16, relativo alla località «La Rustica»;

ritenuto che con la predetta deliberazione il Consiglio comunale di Roma ha, inoltre, delegato — ai sensi del combinato disposto dagli artt. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e 26 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839 — alla Giunta municipale ogni ulteriore incombenza, tra cui quella di formulare, su parere conforme della Commissione consiliare permanente per l'urbanistica, le controdeduzioni del Comune in merito alle opposizioni e osservazioni eventualmente presentate;

che la deliberazione stessa è stata approvata dal Ministero dell'Interno — a norma dell'art. 3 del D.L.L. 17 novembre 1944, n. 426 — con lettera n. 16170. R/2171.A/4/1897 del 13 dicembre 1969, con stralcio delle aree industriali comprese nel perimetro del Piano deliberato e con invito ad adottare altro atto deliberativo in merito al compendio delle norme urbanistiche edilizie per la buona riuscita dello stesso Piano di zona ed alla relazione sulle previsioni della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del medesimo Piano, a norma dell'art. 5, nn. 4 e 5, della legge 18 aprile 1962, n. 167;

vista la deliberazione della Giunta municipale n. 4433, in data 26 agosto 1970 — approvata dal Ministero dell'Interno con nota n. 16170.R/2171.A/4/1749 del 12 febbraio 1971 — con la quale il Comune di Roma ha preso atto delle precisazioni ed integrazioni prescritte dal Ministero dell'Interno ed ha approvato le conseguenti modifiche degli elaborati;

ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non sono state presentate opposizioni entro i termini previsti dalla legge;

che, fuori dei suddetti termini, è pervenuta al Comune di Roma la opposizione della sig.ra Frezza Mafalda in ordine alla quale il Comune ha controdedotto con delibera di Giunta 9 dicembre 1971, n. 6786, divenuta esecutiva a norma della legge 10-2-1953, n. 62;

considerato che il progetto di variante presentato interessa una zona che è inclusa nel più ampio perimetro del Piano particolareggiato n. 13/F — attualmente in corso di studio — attuativo delle previsioni del Piano Regolatore Generale di Roma per l'area delimitata a nord della Autostrada degli Abruzzi, ad est del Gran Raccordo Anulare, a sud ed a ovest dal Piano particolareggiato delle zone industriali n. 8/L;

che il progetto è stato redatto anche allo scopo di coordinare le previsioni attuative particolareggiate con l'assetto che il Comune di Roma sta studiando per la Borgata «La Rustica» con il citato p.p. n. 13/F;

che il progetto stesso è studiato in maniera organica e le relative previsioni si inseriscono — sia per quanto riguarda la viabilità che la zonizzazione — nel tessuto del quartiere, anche tenuto conto del succitato studio di Piano particolareggiato;

che, in particolare, appare accettabile che nella variante proposta sia stata aumentata la percentuale dei servizi pro-capite rispetto a quanto stabilito dal Piano di zona originario, rilevandosi, peraltro, al riguardo, che la maggiore percentuale complessiva di detti servizi rispetto agli standard minimi non può tendere ad eliminare le carenze della circostante zona di Piano particolareggiato, le quali dovranno essere soddisfatte nell'ambito del Piano particolareggiato medesimo;

che, peraltro, in relazione alla suddetta maggiore percentuale di servizi, le aree destinate a verde risultano lievemente inferiori a quanto disposto dalla vigente normativa;

che a tale carenza dovrà ovviarsi in sede attuativa del piano mediante un ridimensionamento di dettaglio delle stesse aree per servizi;

che in maniera analoga dovrà provvedersi per le aree destinate a parcheggio, allo scopo di meglio individuarne le superfici secondo i valori di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;

considerato, per quanto riguarda la opposizione presentata dalla sig.ra Frezza Mafalda, che la stessa va respinta in conformità alle controdeduzioni comunali, che si condividono;

ritenuto che nessuna osservazione è pervenuta da parte della Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti in ordine alla variante in parola;

visto il parere della Sezione urbanistica regionale espresso con relazione 19 maggio 1973, n. 2739;

su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, assetto del territorio, programmazione economica, consorzi industriali problemi della casa;

DELIBERA

all'unanimità, è approvato, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, progetto di variante — denominato n. 16/bis — al piano n. 16 delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del Comune di Roma in località «La Rustica», adottato con deliberazione del Consiglio comunale 23 ottobre 1969, n. 1037 e con deliberazione della giunta municipale 26 agosto 1970, n. 4433.

Il progetto viene vistato dall'Assessore all'Urbanistica con una relazione tecnica e illustrativa, contenente anche previsioni della spesa occorrente per le sistemazioni generali, in due planimetrie in scala 1:10.000, in quattro planimetrie catastali in scala 1:2.000, in un elenco delle proprietà interessate, in un testo di norme tecniche generali, in un compendio delle norme urbanistiche edilizie per l'esecuzione del Piano e nella deliberazione della Giunta municipale 9 dicembre 1971 n. 6786, relativa alle controdeduzioni comunali alla opposizione presentata e viene dato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante. La presente delibera sarà pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 8-1973, verbale 90/85.

DELIBERAZIONE 17 luglio 1973, n. 1010.

Legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Comune di Licenza
Costruzione campo sportivo comunale - Dichiarazione di pubblica utilità e determinazione indennità.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 25-6-1865, n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 22-10-1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il D.P.R. 15-1-1972, n. 8;

visto lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge 25-5-1971, n. 346;

Omissis

DELIBERA

all'unanimità:

1) è dichiarata la pubblica utilità dell'opera descritta nelle premesse;

2) le espropriazioni dovranno compiersi entro ventiquattro mesi da oggi;

3) i lavori dovranno essere iniziati entro mesi sei dalla data di immissione nel possesso dei beni espropriandi e compiuti entro i successivi dodici mesi;

4) sono determinate le indennità da corrispondere a titolo di esproprio alle ditte nella misura a fianco di ciascuna di esse indicata:

— ditta n. 1 - proprietario: parroco pro-tempore Prebenda Parrocchiale SS. Immacolata Concezione di Licenza, piazza della Chiesa Nuova - Licenza (Roma); foglio n. 9, part. nn. 373, 374 e 373/a; colture in atto: incolto; superfici: mq. 3.030, 380 e 630, a L. 2,8 al mq.; indennità art. 16 comma 3° e 4°: L. 8.485, L. 1.065 e L. 1.765; totale: L. 11.315;

— ditta n. 2 - proprietaria: Rufini Giuseppina in Meucci, viale Mannelli, n. 2 - Tivoli (Roma); foglio n. 9, part. numeri 355 e 355/a; colture in atto: incolto; superfici: mq. 4.220 e 830 a L. 2,8 al mq.; indennità art. 16 comma 3° e 4°: L. 11.815 e L. 2.325; totale L. 14.140;

5) la presente delibera sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul Foglio degli Annunzi Legali della Provincia.

La Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 6-8-1973, verbale 91/21.

DELIBERAZIONE 17 luglio 1973, n. 1012.

Porto di Anzio - Lavori di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità per la riparazione del tratto di banchina, di fronte agli uffici della Capitaneria di Porto, gravemente danneggiata dalla erosione del mare - Importo L. 4.256.000.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 2 del D.P.R. del 15-1-1972, n. 8 con il quale sono state demandate alla Regione Lazio le funzioni amministrative precedentemente esercitate dal Ministero dei LL.PP. per il porto di Anzio;

visto il R.D. 11-10-1888, n. 5820 con il quale il Porto di Anzio fu classificato nella 2ª categoria 3ª classe dei porti nazionali;

visto il fonogramma 23-5-1973 con il quale l'Assistente della Regione Lazio, ha segnalato il cedimento di un tratto di banchina del porto di Anzio;

vista la nota 2904 del 23-5-1973 con la quale la locale Capitaneria di Porto segnala detto cedimento ribadendo